



Comune di Castelfranco Veneto

Provincia di Treviso



Piano Generale degli impianti pubblicitari

Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e s.m.i.

ELABORATO A) NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - aggiornamento maggio 2016 -

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Obiettivi del Piano	3
Art. 2 Ambito di applicazione	3
Art. 3 Zonizzazione	3
Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari.....	4
Art. 6 Collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari in prossimità di aree e manufatti di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.....	4
Art. 7 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali.....	5
Art. 8 Limitazioni.....	6
Art. 9 Collocazione vietata	6
Art. 10 Disciplina Generale di inserimento e deroghe.....	7
Art. 11 Abaco specifico.....	8
Art. 12 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante.....	8
CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI	9
Art. 13 Definizione degli impianti privati, tipologie consentite	9
Art. 14 Altri mezzi pubblicitari.....	9
Art. 15 Schede inserimento impianti privati.....	12
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	19
Art. 16 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione	19
Art. 17 Identificazione	20
Art. 18 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.....	20
Art. 19 Affissione manifesti mortuari.....	20
Art. 20 Affissione manifesti commerciali.....	20
Art. 21 Schede inserimento impianti di pubblica affissione.....	20
CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE	22
Art. 22 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta.....	23
Art. 23 Identificazione.....	23
Art. 24 Schede inserimento impianti di affissione diretta.....	23
CAPO V - COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE AMBIENTALE E ALL'INTERNO DELLE MURA.....	23
Art. 25 Norme generali.....	23
Art. 26 Altre forme pubblicitarie vietate	23
Art. 27 Collocazione bacheche ed insegne di valore storico	26
CAPO VI - SANZIONI	25
Art. 28 Sanzioni amministrative ai sensi del Codice Della Strada	25
Art. 29 Vigilanza	26
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI	25
Art. 30 Tolleranze, norme transitorie e finali.....	25
Art. 31 Entrata in vigore.....	25

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivi del Piano

1. Obiettivo principale del Piano generale degli impianti pubblicitari è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.
2. Le presenti norme riguardano i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e delle loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Piano si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici e paesaggistici, presenti nel territorio comunale. Con deliberazione di G.C. n. 185 del 02/08/2001 è stato approvato il vigente Piano Generale degli impianti Pubblicitari redatto dalla Sezione Urbanistica del Comune di Castelfranco Veneto.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il Piano stabilisce le norme, le condizioni e le eventuali deroghe da osservare per il collocamento sia permanente che temporaneo degli impianti pubblicitari, siano essi pubblici o privati, all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs. 30.4.1992 n.285.
2. Fuori dai centri abitati l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dal dall'art. 23 D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli artt. da 47 a 59.
3. Dalla presente normativa restano escluse le insegne d'esercizio per le quali si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina degli Impianti di pubblicità e propaganda.
4. del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione della pubblicità, in determinati luoghi e su particolari immobili.

Art. 3 Zonizzazione

1. Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee individuate e distinte cromaticamente nell'allegata cartografia denominata "Suddivisione in zone del territorio comunale", parte integrante del presente Piano.

Zona A1: Evidenziata in colore blu nell'allegata tavola di Zonizzazione del territorio comunale. La zona corrisponde alle zone A - Centri storici definiti dal vigente PRG.

Zona A2: Individuata cromaticamente in colore verde nell'allegata tavola di Zonizzazione del territorio comunale; corrisponde alle e residenziali e miste di integrazione e completamento e di nuovo impianto e o di trasformazione.

Zona A3: Individuata cromaticamente in colore magenta nell'allegata tavola di Zonizzazione del territorio comunale; corrisponde alle zone a prevalente destinazione produttiva di completamento e di nuovo impianto

Zona B: Corrisponde alla parte esterna dei centri abitati (bianco).

Per le tipologie pubblicitarie ammesse e le caratteristiche di collocazione si rimanda alla consultazione delle schede distributive.

Sono fatte salve tutte le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità. In tale zona la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve avvenire, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n.285 e dal relativo Regolamento di applicazione DPR 16 dicembre 1992, n.495 e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato o dei vincoli ad esso collegati sono automaticamente recepite dal Piano e dall'allegata cartografia, fatte salve le opportune verifiche e precisazioni interpretative da parte del Comune.

Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari

1. Ai fini del Piano, per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari.
2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.
3. Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del DPR n. 495/92 in combinato con quanto disposto dalle prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada.
4. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
 - Permanenti: manufatti saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo la cui validità non è superiore a 3 anni rinnovi autorizzativi inclusi.
 - Temporanei: manufatti la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell'iniziativa e comunque non superiore a 15 giorni.
5. Specificamente vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati:
 - Impianti Permanenti: preinsegna, tabella, poster, cartello, impianti pubblicitari di servizio, impianto a messaggio variabile.
 - Impianti Temporanei: striscione, locandina, gonfalone.
6. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o commerciale:
 - Affissione Diretta: su tali impianti vengono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Di norma il contenuto del messaggio ha natura commerciale. L'affissione viene effettuata dal proprietario dell'impianto.
7. Pubblicità esterna: su tali impianti viene effettuata l'esposizione di messaggi pubblicitari di natura commerciale esposti direttamente dal proprietario dell'impianto, effettuati direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche varie.

Art. 6 Collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari in prossimità di aree e manufatti di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.

1. Sono fatte salve le prescrizioni e divieti per particolare luoghi e tipologie di impianti regolamentate dal vigente PRG.
2. Sulle facciate degli immobili di interesse storico – artistico soggetti alle disposizioni D.Lgs n. 42 del 2004 non è ammessa nessuna forma di pubblicità, ad esclusione di quanto previsto al successivo punto 3;
3. Sulle facciate degli immobili di interesse storico artistico soggetti alle disposizioni del D.Lgs n. 42 del 2004 è consentita unicamente l'installazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere esercitate nell'immobile stesso. L'autorizzazione è condizionata al nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai beni Ambientali ed Architettonici, quando dovuto, e in ogni caso alla normativa urbanistico – edilizia comunale vigente.

Art. 7 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.
2. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.
3. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde informali; inoltre devono essere installati su strutture appositamente destinate. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
4. Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile, saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
6. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
8. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
9. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.
10. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dal DM 37 22.01.08 per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
11. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato in conformità a quanto previsto della Legge Regionale 07 agosto 2009, n°17. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento al DM 37/08.
12. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente.
13. Non sono consentite esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.

Art. 8 Limitazioni.

1. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura (culturale, sociale o commerciale), non deve ledere il comune buon gusto.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che pubblicizzano la compravendita, sia per edifici in costruzione che in restauro, equiparata alle insegne di esercizio.
3. La pubblicità eseguita su teli di protezione ponteggi di cantiere, ovvero di gigantografia può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali, il soprintendente rilascia nullaosta ai fini pubblicitari della copertura.
4. Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi, sono ammesse gigantografie pubblicitarie, alle seguenti condizioni:
 - la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
 - l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario.
5. Nei cantieri non è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni siano esse realizzate con steccati o lamiere ondulate o reti; l'affissione è consentita esclusivamente su plance realizzate in lamiera dotate di cornice e poste in opera in sicurezza.
6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
7. Entro la fascia di rispetto dei cimiteri, come individuata dalla vigente Variante al PRG non sono ammesse forme di pubblicità commerciale.
8. Sono consentiti i segnali di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse.

Art. 9 Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è vietato, fuori e dentro i centri abitati, nei seguenti punti:
 - lungo ed in vista degli itinerari internazionali, e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
 - sulle corsie esterne alle carreggiate;
 - sulle cunette;
 - sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese fra due carreggiate contigue. In deroga a tale divieto, internamente ai centri abitati nelle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra due carreggiate contigue che abbiano una larghezza superiore a quattro metri (4 m.), è consentita l'installazione di impianti pubblicitari in base all'ammissibilità per zona;
 - in corrispondenza delle intersezioni e delle rotatorie;
 - lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - sui cavalcavia e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione;
 - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - su statue, monumenti, fontane monumentali, nonché sulle recinzioni e mura di cinta dei cimiteri.
2. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
4. E' sempre vietato utilizzare alberi e i supporti della segnaletica stradale per l'apposizione di supporti pubblicitari.
5. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità o l'efficacia (nel senso delle singole direttrici di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, gli attraversamenti pedonali.
6. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici DPR 24.7.1996 n. 503.
7. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.
8. Rientrano nel divieto di cui al punto precedente qualunque manifesto, foglio, locandina che per la loro grafica e o apposizione alterino il decoro urbano.

Art. 10 Disciplina Generale di inserimento e deroghe.

1. La collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.L.gs. n.285/92 e del relativo Regolamento di attuazione DPR n.495/92.
2. L'installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a verde pubblico e nelle isole interne alle rotatorie è limitata agli impianti di pubblica affissione nelle limitazioni dimensionali previste dalle singole schede di abaco oltre ai cartelli appositamente dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde anche in ulteriore deroga alle distanze indicate dall'abaco generale previa autorizzazione specifica dell'amministrazione comunale;
3. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni previste per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale (ved. Precedente art. 6).
4. All'interno del centro abitato le distanze previste all'art.51 del citato DPR 16 dicembre 1992, n.495, di cui all'art.2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, si applicano nei termini di seguito indicati:

ABACO GENERALE Distanze in ml. da:	Strade E		Strade F	
				
prima impianti semaforici	12,5	30	10	30
dopo impianti semaforici	10	25	10	10
prima di intersezioni	20	30	10	30
dopo intersezioni	10	25	10	10
prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	25	30	25	30
prima segnaletica stradale indicazione	25	25	25	25
dopo segnaletica stradale	10	10	10	10
Imbocco gallerie, ponti e sottoponti	30	50	25	50

5. Relativamente alle distanze dal margine della carreggiata si rimanda alle schede di abaco specifico.
6. Relativamente all'impianto di tipo pre insegna, l'installazione è ammessa nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale, la collocazione può essere in ulteriore deroga alle distanze indicate al precedente comma 4 (Abaco Generale articolo 15 B). La collocazione della preinsegna deve rispettare le sole distanze individuate nella scheda impianto (art.10). La collocazione non dovrà comunque ostacolare la percezione della segnaletica esistente, costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione. La

collocazione di ogni singola posizione prevista nel progetto dovrà essere valutata contestualmente alla Polizia Locale.

- Nel rispetto del comma 8 Art. 51 del DPR 495/92, gli impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di "arredo urbano" approvati dal Comune, possono rispettare le sole distanze individuate nelle singole schede di impianto (art.15). Tali impianti dovranno sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503 inoltre, la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio, o meglio della pubblicità su di essi esposta, non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

Art. 11 Abaco specifico.

- Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo.
- Qui di seguito viene riportata la metodologia per la consultazione di tale scheda, rimandando al capitolo relativo all'utilizzo degli stessi per le indicazioni puntuali.

TIPOLOGIA	Riporta la tipologia dell'impianto a cui si riferisce la scheda; es. Standardo				
TIPOLOGIA D'USO	Indica l'utilizzo ammissibile per la tipologia riportata al punto 1) - es: Pubblica affissione commerciale - PAC				
DURATA	Riporta la durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto - es: Permanente				
Categoria	Riporta la categoria dell'impianto - es: Cartello				
Descrizione	Breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda con scatto fotografico esemplificativo				
Superficie mq	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
	Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato del manufatto)				
Altezza margine inferiore	Indica l'altezza minima ammessa misurata dal piano di calpestio all'intradosso del margine inferiore del supporto dello spazio pubblicitario. Misura relativa all'ingombro fisico del manufatto destinato a supportare la pubblicità con esclusione di eventuali montanti				
Margine carreggiata	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede		
	Indica la distanza da rispettare dal limite della carreggiata o dal margine esterno del marciapiede al punto di massimo ingombro del manufatto, misurato in proiezione sul piano di calpestio. Misura relativa all'ingombro fisico dell'impianto nella sua totalità (comprensivo dei montanti).				
Distanza da altri impianti	Temporanei		Permanenti		
	Indica la distanza da rispettare da altri impianti pubblicitari, temporanei o permanenti. Distanza misurata in proiezione, sul piano di calpestio, dal punto di massimo ingombro del manufatto (ingombro fisico dell'impianto comprensivo dei montanti)				
Zona di Piano	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	ZONA B	
	Vengono riportate le zone individuate dal piano generale degli impianti				
Orientamento	(parallelo)		(ortogonale)		
	Posizione dello spazio pubblicitario/impianto rispetto alla carreggiata Per posizione ortogonale o trasversale si intende qualunque posizione tale per cui la faccia contenente il messaggio non sia parallela all'asse della strada.				
Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato del manufatto)	n.a.	Impianto non ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento		Impianto ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento	
Illuminazione	Indica il tipo di illuminazione consentita: non luminoso; luminoso e o illuminato				
Prescrizioni	Sono indicate alcune prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto indicata				
Note	Eventuali ulteriori note relative al posizionamento				

Art. 12 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante.

- Nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante ubicate nei centri abitati, la collocazione dei cartelli e mezzi pubblicitari deve seguire le seguenti indicazioni:

Zone A: la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare quanto previsto dal vigente D.G.R. n. 497 del 18/02/2005;

Zona B: restano fermi i limiti previsti dall'art.52 del DPR 16 dicembre 1992, n.495.

2. E' sempre vietato posizionare gli stessi lungo il fronte stradale o comunque in modo da disturbare il passaggio dei pedoni.

CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI

Art. 13 Definizione degli impianti privati, tipologie consentite

1. Per impianti di pubblicità esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni e o servizi.
2. Gli impianti di pubblicità consentiti sono a loro volta distinti in installazioni permanenti e temporanee.
3. Gli impianti consentiti sono:
 - Impianti permanenti:
 - Preinsegna
 - Cartello
 - Totem
 - Impianto pubblicitario di servizio
 - Impianti temporanei:
 - Striscione
 - Locandina
 - Gonfalone
 - Telo
4. Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di collocazione indicati nell'abaco generale (art.15); nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede qui di seguito riportate.
5. Le seguenti schede, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone nelle quali, su aree pubbliche o private, sono ammesse le installazioni, oltre al corretto posizionamento previsto per impianto rispetto il margine della carreggiata, la distanza da altri impianti pubblicitari, siano essi temporanei o permanenti.

Art. 14 Altri mezzi pubblicitari

MANIFESTI INTERNI A VETRINE

1. Rientrano in questa categoria i manifesti cartacei riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative in genere di rilevante interesse pubblico (sotto il profilo culturale e sociale) e quelli promossi o patrocinati dal Comune, esposti all'interno delle vetrine e porte d'ingresso.
2. L'esposizione è ammessa in tutto il territorio comunale.
3. Dimensioni massime consentite mezzo metro quadrato.
4. Sono ammessi manifesti pubblicitari soggetti terzi riferiti a: manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, se esposti completamente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico.

PUBBLICITÀ IN FORMA AMBULANTE

1. Per pubblicità in forma ambulante si intende la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di materiale pubblicitario, oppure con persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari.

2. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità mediante il lancio, di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario.
3. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità mediante l'apposizione di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario sulle vetture in sosta.
4. Deroghe al divieto di cui al punto precedente possono essere consentite, in casi straordinari ed eccezionali, con motivata ordinanza.
5. È esclusa dal divieto la distribuzione mediante deposito nelle cassette della posta

PUBBLICITÀ FONICA

1. Per pubblicità fonica si intende la pubblicità effettuata a mezzo di qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.
2. La pubblicità fonica è vietata, fatta salva quella relativa a manifestazioni culturali, sportive, religiose e del tempo libero e sarà autorizzata dall'Ente proprietario della strada o, in centro abitato, dal responsabile dell'Ufficio Tecnico che ne detterà le prescrizioni e gli orari. La pubblicità fonica è vietata nelle strade limitrofe all'Ospedale e alla Casa di riposo.
3. I livelli sonori massimi consentiti per la pubblicità fonica sono fissati dall'articolo 155 del Codice della Strada e dall'articolo 350 del suo Regolamento di Attuazione.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

1. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lettera g) e 56, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 285/92 e artt. 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2, lettera q) del DPR n. 495/92. Su detti veicoli in sosta, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero oscurata in modo tale che sia priva di efficacia.
2. I veicoli circolanti, adibiti provvisoriamente o omologati permanentemente per l'esposizione di messaggi pubblicitari commerciali non possono, all'interno del territorio comunale, sostare sulle aree pubbliche o private se il messaggio pubblicitario è visibile da pubblica via. Da tale divieto sono esclusi i veicoli di trasporto pubblico e di linea e non di linea.
3. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. In virtù della Legge 29-07-2010 n°120, la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 DPR 495/92, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni ONLUS, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal presente Piano, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.
4. Sulle autovetture ad uso privato, ai fini dell'esenzione del tributo, è consentita unicamente l'apposizione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo della ditta cui appartiene il veicolo, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
5. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli in movimento adibiti al trasporto di linea e non alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;

- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
6. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
 - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
 - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
7. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
 - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
8. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
9. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate, ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.
11. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.
12. La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al codice della strada, approvato con D.P.R. n° 495/1992.

SEGNII ORIZZONTALI RECLAMISTICI

1. Per segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale, di messaggi pubblicitari o propagandistici con scritte in caratteri alfanumerici, simboli e/o marchi, realizzati con pellicole adesive.
2. Sono ammessi esclusivamente i casi contemplati dal D.P.R. n° 495 del 16.12.92, art. 51, comma 9, lettere a) e b). La collocazione di tale tipologia non deve essere fonte di pericolo per la normale circolazione.
3. Devono essere realizzati con materiale rimovibile, devono essere ben ancorati alla superficie stradale, garantendo una buona aderenza dei veicoli sulle stesse.
4. Possono essere posizionati lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, dalle ventiquattro ore precedenti alle ventiquattro ore successive alle manifestazioni stesse.
5. Quanto al presente punto viene ammesso nel rispetto delle prescrizioni del presente piano.

SORGENTE LUMINOSA

1. Per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumini aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.
2. La sorgente luminosa deve armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante.
3. Quanto al presente punto viene ammesso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 50 del DPR 495/1992.

ALTRE FORME PUBBLICITARIE

1. Per altra forma pubblicitaria si intende un manufatto che, conseguentemente a nuove normative, a tecnologie avanzate oppure per specifiche richieste del mercato pubblicitario (nuove invenzioni), non rientri nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli.
2. In caso di nuova forma pubblicitaria, questa potrà essere sottoposta al parere di una Commissione Edilizia e della Polizia Municipale che esprima un parere vincolante di assenso o diniego alla nuova tipologia.

Art. 15 Schede inserimento impianti privati.

A) Insegne di esercizio - Caratteristiche.

1. E' da considerarsi insegna di esercizio la scrittura in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio – logo realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce, o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta .

2. Per pertinenze accessorie, di cui al precedente comma, si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa. Qualora siano realizzate su palo o su proprio supporto è consentita l'installazione di un solo impianto per ogni accesso dalla via pubblica.

3. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, nei casi consentiti dal vigente PRG, in :

- a) insegne a bandiera (sporgente da una costruzione);
- b) insegna frontale;
- c) insegna a tetto, o su pensilina o sulla facciata di edifici destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, o a funzioni direzionali, collocati nelle zone produttive individuate nella tavola 4 *Macrozonizzazione* e classificate in ZTO "D" nel vigente PRG;
- d) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio).


4. Le dimensioni massime consentite per le insegne di esercizio, collocate in zona urbana come individuata nella tavola n. 4 – Macrozonizzazione sono le seguenti:

per quelle individuate ai precedenti punti a) b) e d):

- se collocate parallelamente all'asse della carreggiata: lunghezza non superiore a metà della lunghezza della facciata; altezza non superiore ad un ventesimo della lunghezza della facciata e comunque non oltre 0,80 metri;
- se collocate perpendicolarmente all'asse della carreggiata: su palo o su proprio supporto, mq. 2 su muro mq. 4 su manufatti adibiti a contenimento di servizi tecnici erogati al pubblico mq. 10.

Per quelle individuate al precedente punto C), l'insegna deve essere contenuta entro il limite del rapporto dimensionale tra la superficie dell'insegna e la superficie della facciata dell'edificio secondo lo schema seguente:

L: lunghezza facciata
 Li: lunghezza insegna
 H: altezza facciata
 Hi: altezza insegna
 S: superficie facciata = H x L
 Si: superficie insegna = Hi x Li



Per quelle individuate al punto c) del precedente comma da collocarsi nell'ambito dei parchi commerciali e dei centri commerciali come indicati nel vigente P.R.C., il limite del rapporto dimensionale tra la superficie dell'insegna e la superficie della facciata dell'edificio è raddoppiato. Sulle facciate degli edifici classificati nel vigente strumento P.R.C. quali parchi commerciali e centri commerciali sono ammessi i Giornali Luminosi entro tale limite complessivo e comunque con superficie non superiore a mq 12.

6. Per le insegne di esercizio individuate al punto d) del precedente comma, qualora trattasi di insegne contenenti il logo aziendale per media strutture di vendita del settore alimentare e non alimentare e qualora sia uniformemente adottato dall'azienda a livello sovra comunale, la dimensione massima consentita è di mq 4,00.
7. Le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, sono equiparate alle insegne.

Caratteristiche particolari e collocazione

1. Le sporgenze delle insegne a cassonetto e delle insegne a bandiera aggettanti su suolo pubblico o vincolato ad uso pubblico sono regolate nel seguente modo:
 - a) fino a m. 4,00 di altezza sono ammesse, solo se esiste il marciapiede per sporgenze non superiori a cm. 10;
 - b) oltre i m. 4,00 di altezza sono consentite anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante con un massimo di ml. 1,50, e comunque al di fuori della carreggiata stradale.
2. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, o immediatamente sopra l'architrave tra il piano terra e il primo piano; qualora ciò non fosse possibile per la presenza di manufatti in aggetto o pensilina, l'insegna dovrà essere posta immediatamente sopra gli stessi. La luminosità deve essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. E' vietata l'installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. Le insegne a bandiera relative a rivendite di generi di monopolio, posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso, possono essere autorizzate per un solo esemplare e devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente.
3. La collocazione permanente di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti dei balconi.

4. Dentro le luci delle finestre di attività prive di vetrine o poste oltre il piano terra, è possibile l'applicazione di serigrafie adesive o di insegne luminose o spente, con misure non superiori rispettivamente a cm.50 x 50 e a cm. 50 x 30.

5. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale, artigianale, direzionale e fieristico possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltretutto sulle facciate, su pensilina intesa come parte integrante del disegno architettonico dell'edificio.

6. E' vietata l'apposizione delle figurazioni o scritte pubblicitarie al di sopra della linea di gronda degli edifici, fatta eccezione per gli edifici compresi nelle aree industriali, artigianali e commerciali di cui alla tavola di progetto n. 4 "Macrozonizzazione".

7. Sulle facciate degli immobili di interesse storico-artistico soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 42 del 2004 non è ammessa nessuna forma di pubblicità, ad esclusione di quanto previsto al successivo punto 8 e al successivo Capo V.

8. Sulle facciate degli immobili di interesse storico-artistico soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 42 del 2004 è consentita unicamente l'installazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere esercitate nell'immobile stesso. L'autorizzazione è condizionata al nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai beni Ambientali ed Architettonici, quando dovuto, e in ogni caso alla normativa urbanistico - edilizia comunale vigente.

9. Le farmacie devono installare, in aggiunta all'insegna di esercizio e comunque non in prossimità (distanza non inferiore a mt. 8) da un impianto semaforico:

a) una insegna a forma di croce verde che sarà resa luminosa nell'orario di servizio serale e notturno;

b) una bacheca per i turni di servizio con fonte luminosa interna.


10. Nei centri storici è vietato installare insegne o altri mezzi pubblicitari tra gli intercolumni dei portici o trasversalmente ad essi o su pilastri.

11. Nei centri storici sono vietate le insegne a cassonetto; insegne a lettere singole o a pannelli traforati possono essere collocate solo tra gli stipiti e l'architrave (vedi articolo 6 comma 2 e 3 delle presenti NTA).

B) Altri mezzi pubblicitari (preinsegne, totem per il centro storico, cartello, giornale luminoso, impianto pubblicitario di servizio, striscione, gonfalone, totem temporaneo, telo)

TIPOLOGIA	PREINSEGNA							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE							
DURATA	Permanente P							
Categoria	Preinsegna							
Descrizione	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 2 km.							
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq			
Altezza margine inferiore	2,20 ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede	2,00 ²				
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-				
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi								
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso.							

Prescrizioni	<p>Impianto ammesso esclusivamente in un progetto unitario di segnalamento commerciale.</p> <p>Gli elementi (schede) che la compongono devono avere forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti inferiori di cm. 100x cm. 20 e massimi di cm. 150 x cm. 30. Sono ammesse su una stessa struttura un massimo di 6 elementi bifacciali per lato a condizione che abbiano la le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.</p> <p>Non sono ammessi messaggi costituiti da più elementi uniti.</p> <p>Divieto di collocazione sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.</p>
Note	<p>1)Se posto a raso di muri o recinzioni, tale valore può essere ridotto a 1,00 m.</p> <p>2)Se l'impianto è posto in allineamento ad ostacoli già presenti sul territorio come: alberi o pali dell'illuminazione pubblica, l'impianto può essere collocato a ridosso dell'ostacolo.</p>

TIPOLOGIA	TOTEM PER IL CENTRO STORICO						
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE						
DURATA	Permanente P						
Categoria	Cartello						
Descrizione	L'impianto di "insegne o targhe coordinate - totem pubblicitario" da installare in zone pedonali. Trattasi di manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio mono facciali o bifacciali, che devono avere uguali dimensioni e costituire oggetto di un'unica autorizzazione. La tipologia consentita è meglio rappresentata sul bozzetto allegato con una superficie espositiva massima nelle zone pedonali di mq. 2,20 circa (cm. 60 x cm. 180).						
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq		
Altezza margine inferiore	2,20	1,00	1,50	1,50	n.a.		
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede	2,00 ¹			
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	12,50			
Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	ZONA B	
≤ 1 mq	A	A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	A	A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Opaco.						
Prescrizioni	La collocazione su marciapiedi è essere ammessa nel rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici.						
Note							

TIPOLOGIA	CARTELLO						
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE						
DURATA	Permanente P						
Categoria	Cartello						
Descrizione	Elemento bidimensionale supportato da struttura di sostegno propria, collocato in posizione isolata o in aderenza a parete, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche serigrafiche o similari o sovrapposizione di altri elementi, quali adesivi.						
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq		
Altezza margine inferiore	2,20	1,00	1,50	1,50	n.a.		
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede	2,00 ¹			
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	25,00			
Formati ammessi	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	ZONA B	
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A

6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
illuminazione	Illuminato; Opaco.							
Prescrizioni	La collocazione su marciapiedi è essere ammessa nel rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici.							
Note	1) Se l'impianto è posto al raso di muri di cinta, pareti cieche o in allineamento ad ostacoli presenti (alberi, pali illuminazione), tale distanza può essere ridotta della metà.							

IPOLOGIA	GIORNALE LUMINOSO							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE							
DURATA	Permanente P							
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda							
Descrizione	Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici o a led luminosi.							
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq			
Altezza margine inferiore	n.a.	1,00	2,60	n.a.	n.a.			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		2,00	In assenza di marciapiede		n.a. ¹		
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		25,00		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi	■	■	■	■	■	■	■	■
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
illuminazione	Luminoso; Illuminato.							
Prescrizioni	Il tempo minimo di variabilità del messaggio sarà valutato puntualmente dalla C.E. dietro parere da parte della Polizia Locale							
Note	1) Ammesso solo in ambiti pedonali							

TIPOLOGIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE							
DURATA	Permanente P							
Categoria	Impianto pubblicitario di servizio							
Descrizione	Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario ad esso rigidamente vincolato appositamente predisposto per supportare plance o cassonetti dalla possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.							
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq			
Altezza margine inferiore		(1)	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		0,20	In assenza di marciapiede		0,60		
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi	■	■	■	■	■	■	■	■
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
illuminazione	Luminoso; Opaco.							

Prescrizioni	<p>1 Nel caso di impianti legati al piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici, il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un progetto unitario delle fermate; in ogni caso lo spazio pubblicitario non deve in alcun modo interferire od occultare la segnaletica viaria.</p> <p>2 L'installazione di impianti pubblicitari di servizio è subordinata alla stipula di apposita convenzione. Tale convenzione, deve essere contemplata in piani particolareggiati o piani di arredo urbano approvati dal Comune; il progetto elaborato dovrà identificare degli interventi armonici e coordinati nel loro insieme; non sono ammesse singole installazioni.</p>
Note	1) L'altezza del margine inferiore risulta subordinata alla tipologia di manufatto destinato a supportare il messaggio pubblicitario. Il posizionamento dello spazio pubblicitario non deve impedire in alcun modo il passaggio libero dei pedoni.

TIPOLOGIA	STRISCIONE				
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE				
DURATA	Temporanea T				
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone, telo				
Descrizione	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamente alle strutture appositamente destinate.				
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore ¹	n.a.	5,10 ¹	5,10 ¹	5,10 ¹	n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	-	In assenza di marciapiede	-	-
Distanza da altri impianti	Temporanei	50,00 ²	Permanenti	-	-
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	ZONA B	
Formati ammessi					
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	n.a.
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	n.a.
6 ↔ 9 mq	A	A	A	A	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.
Illuminazione	Opaco.				
Prescrizioni	L'installazione trasversale è consentita esclusivamente con montanti specificatamente calcolati ed installati a tale scopo, per l'esposizione parallela è consentita la collocazione in aderenza a fabbricati. L'installazione è consentita nei tratti di strada ove in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, e' imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h. Nei tratti di strada di proprietà di altro ente, deve essere preventivamente ottenuto il nullaosta all'installazione dei montanti, nonché all'esposizione degli striscioni, da parte dell'ente proprietaria della strada. L'esposizione è consentita limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 48 ore dopo.				
Note	1) Altezza minima se trasversale piazze, strade. Se in area non pedonale tale altezza può essere ridotta a 3,50; in aderenza l'altezza può essere inferiore. 2) distanza da altri striscioni.				

TIPOLOGIA	GONFALONE				
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE				
DURATA	Temporanea T				
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone, telo				
Descrizione	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorato saldamente alle strutture appositamente destinate.				
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore	2,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30	In assenza di marciapiede	n.a. ¹⁾	-
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-	-
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	ZONA B	

Formati ammessi								
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
illuminazione	Opaco.							
Prescrizioni	L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di eventi speciali e/o occasionali e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo, limitatamente gli eventi non commerciali tali termini possono essere estesi a 15 giorni prima e 48 ore dopo. Vietato l'ancoraggio ad alberi. L'utilizzo di pali dell'illuminazione pubblica è consentita esclusivamente per la promozione di eventi culturali quali: manifestazioni, convegni e sagre.							
Note	1) ammesso esclusivamente in ambiti pedonali							

TIPOLOGIA		LOCANDINA						
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA PE						
DURATA		Temporanea T						
Categoria	Striscione, locandina, standardo, telo							
Descrizione	Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello.							
								
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 1,4 mq	1,4 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq			
Altezza margine inferiore	-	0,70	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede		n.a. ¹⁾			
Distanza da altri impianti	Temporanei	12,50	Permanenti		-			
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	ZONA B				
Formati ammessi								
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
illuminazione	Opaco.							
Prescrizioni	L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine. L'esposizione in zona A1 è ammessa limitatamente alla promozione di eventi culturali, convegni, spettacoli, manifestazioni anche a carattere sportivo.							
Note	Come impianti sono equiparati ai cavalletti a forma di "V" rovesciata. 1) Ammesso esclusivamente in ambiti pedonali							

TIPOLOGIA		TOTEM					
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA PE					
DURATA		Temporanea T					
Categoria	Striscione, locandina, standardo, telo						
Descrizione	Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello.						
							
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 1,4 mq	1,4 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq		
Altezza margine inferiore	n.a.	-	-	n.a.	n.a.		

Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		2,00		In assenza di marciapiede		n.a. ¹⁾	
Distanza da altri impianti	Temporanei		12,50		Permanenti		25,00	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi	—	┆	—	┆	—	┆	—	┆
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	A	A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	A	A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Opaco.							
Prescrizioni	L'esposizione è ammessa limitatamente alla promozione di eventi culturali, convegni, spettacoli, manifestazioni anche a carattere sportivo. L'esposizione è consentita limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 48 ore dopo il termine.							
Note	1) Ammesso esclusivamente in ambiti pedonali							

TIPOLOGIA								TELO
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA							PE
DURATA	Temporanea							T
Categoria	Striscione, locandina, standardo, telo							
Descrizione	Elemento bidimensionale, caratterizzato dalla assenza di proprie strutture in elevazione, interamente vincolato a murature in elevazione con idonea struttura di ancoraggio e di supporto.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18		
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-		
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		0,50		In assenza di marciapiede		1,00	
Distanza da altri impianti	Temporanei		-		Permanenti		-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi	—	┆	—	┆	—	┆	—	┆
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.
> 18 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso; Luminoso; Illuminato.							
Prescrizioni	Ammessa solo la posizione in aderenza a muro in elevazione, ponteggio o similari. Ove ammesso è soggetto alle procedure necessarie per la collocazione di mezzi pubblicitari su edifici e/o luoghi soggetti alla particolare tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Capo I.							
Note								

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 16 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione

1. Premessa: per impianti destinati al servizio pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. La superficie attuale destinata al servizio pubbliche affissioni ammonta complessivamente a mq. 299,00 circa. Le nuove superfici delle pubbliche affissioni rispettano le disposizioni dettate da vigente Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e smi.

Destinazione d'uso affissioni	Superficie di progetto mq.
Affissioni commerciali	408,20

Affissioni commerciali dirette	108,00
Affissioni istituzionali - sociali	78,96
Totale complessivo mq.	595,16

2. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.
3. Sono previsti i seguenti impianti:
 - Bacheca
 - Stendardo
 - Tabella
 - Poster
4. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

Art. 17 Identificazione

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Castelfranco Veneto" – Servizio Pubbliche Affissioni – Destinazione d'uso " con il numero di individuazione dell'impianto e lo Stemma del Comune.

Art. 18 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate.

Art. 19 Affissione manifesti mortuari.

1. L'affissione è consentita esclusivamente negli appositi impianti predisposti dal Comune.
2. Denominate affissioni necrologiche. Su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati effettuate dal Servizio Affissioni o eseguita dalle aziende del settore sugli spazi assegnati.

Art. 20 Affissione manifesti commerciali

3. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione del canone ai mezzi d'installazione pubblicitaria.

Art. 21 Schede inserimento impianti di pubblica affissione

TIPOLOGIA		BACHECA
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE ISTITUZIONALE – AFFISSIONE DIRETTA	PAI-AD
DURATA		Permanente P
Categoria	Cartello	

Descrizione	Elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti apposti direttamente da enti, associazioni, quartieri e partiti politici, ecc.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq			
Altezza margine inferiore	0,40	0,30	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30	In assenza di marciapiede	0,50				
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-				
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi								
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	Impianti da utilizzarsi solo per affissioni di carattere istituzionale e o da parte di associazione, enti, partiti politici, affissioni necrologiche. Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con altri impianti di affissione.							
Note								

TIPOLOGIA									TABELLA
TIPOLOGIA D'USO									PUBBLICA AFFISSIONE PA
DURATA									Permanente P
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda								
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.								
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq				
Altezza margine inferiore	0,30	0,30	0,30	n.a.	n.a.				
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30	In assenza di marciapiede	0,50					
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-					
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B		
Formati ammessi									
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso								
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.								

TIPOLOGIA									STENDARDO
TIPOLOGIA D'USO									PUBBLICA AFFISSIONE - AFFISSIONE DIRETTA PA - AD
DURATA									Permanente P
Categoria	Cartello								

Descrizione	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	0,40	0,3		0,3		n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede			0,50		In assenza di marciapiede		2,00 ¹
Distanza da altri impianti	Temporanei			-		Permanenti		12,50 ²
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi								
≤ 1 mq	A ³	A ³	A ³	A ³	A ³	A ³	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	n.a.
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.							
Note	<p>1) Tale distanza può essere abbassata a 50 centimetri in caso di collocazione parallela al senso di marcia dei veicoli, per impianti collocati tra filari di alberi o in caso di impianti posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati, e/o recinzioni.</p> <p>2) In caso di associazione di affissione tale distanza può essere nulla</p> <p>3) Dimensione ammessa per le sole affissioni necrologiche</p>							

TIPOLOGIA							POSTER	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE - AFFISSIONE DIRETTA						PA - AD	
DURATA							Permanente P	
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda							
Descrizione	Elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.	2,20 ¹	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede			0,50 ²		In assenza di marciapiede		3,00 ²
Distanza da altri impianti	Temporanei			-		Permanenti		12,50
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi								
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni in associazione con impianti di medesimo formato per un massimo di 3 impianti.							
Note	<p>1) Se l'impianto è collocato parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, il margine inferiore può essere abbassato a 0,50 m.</p> <p>2) Se l'impianto è posto parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni la distanza dalla carreggiata può essere abbassata a 0,50 m.</p>							

CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE

Art. 22 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta.

1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.
2. Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:
 - Bacheca
 - Stendardo
 - Poster
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

Art. 23 Identificazione.

1. Gli impianti destinati alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "Affissioni Dirette" e con il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 24 Schede inserimento impianti di affissione diretta.

1. Per similitudine formale e tipologica relativamente all'ammissibilità ed al posizionamento degli impianti di Affissione Diretta, di cui al precedente articolo 20 (bacheca, stendardo, poster) si rimanda alle schede degli impianti di pubblica affissione.

CAPO V – COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE E ALL'INTERNO DELLE MURA MEDIEVALI

Art. 25. Norme generali.

1. Le norme del presente capo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e all'interno delle mura medievali. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni. In particolare, sono vietate:
 - a) La collocazione di insegne su palina, escluse le zone con carattere prettamente pedonale.
 - b) L'installazione di insegne a bandiera ad eccezione di quelle relative a rivendite di generi di monopolio ed uffici postali, ai posti telefonici pubblici, di pronto soccorso, farmacie e alberghi.
 - c) L'installazione di insegne su terrazzi e balconi.
 - d) L'installazione di stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all' art. 17 del presente regolamento.
 - e) L'installazione di locandine al di fuori dello spazio delimitato dagli stipiti e dall'architrave delle aperture degli esercizi commerciali e direzionali.
 - f) L'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori.
 - g) L'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle destinate ai turni di apertura delle farmacie presso le stesse, delle bacheche relative alle informazioni cinematografiche, di spettacolo e delle bacheche di cui al successivo comma 2. Le bacheche ammesse potranno avere illuminazione propria.
 - h) L'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.
 - i) L'installazione di insegne oltre il marcapiano tra il piano terra e il primo piano e sui tetti.
2. Sono consentite le installazioni di bacheche collocate a muro o a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale, di Consigli, Comitati e Associazioni di quartiere e di frazione e delle Associazioni riconosciute.
3. Per l'informazione sulle attività del Teatro e del Museo e sulle mostre che si svolgono all'interno di strutture Comunali, sono consentite le installazioni di strutture tipo "sandwich" bifacciali, posate direttamente al suolo.

Art. 26 Altre forme pubblicitarie vietate.

1. In relazione ad esigenze di pubblico interesse per questioni di viabilità, di natura estetica ed ambientale sono vietate le seguenti forme pubblicitarie:

- a) Il lancio di manifestini anche tramite veicoli e aeromobili.
- b) La pubblicità sonora con mezzi mobili all'interno delle mura medievali, effettuata anche con impianti fissi in luoghi pubblici, salve le ipotesi previste dal Codice della strada e il relativo Regolamento di attuazione.
- c) La pubblicità permanente installata su palificazione della pubblica illuminazione.
- d) Le insegne o altri mezzi pubblicitari installati tra gli intercolumni dei portici o trasversalmente ad essi o su pilastri.
- e) Gli striscioni attraversanti strade o piazze e gli stendardi, con eccezione di quelli concernenti mostre o manifestazioni la cui collocazione è individuata nella tavola 5 "impianti pubblicitari temporanei" del presente Piano generale degli impianti pubblicitari,
- f) L'affissione su spazi privati provvisori. L'affissione su spazi privati provvisori assiti, steccati, recinzioni di cantiere è ammessa su tali supporti qualora rientri in una attività promozionale a cui partecipa il Comune od altri enti pubblici territoriali, previa autorizzazione del comunale o quando rientri nell'ambito di un intervento di recupero del patrimonio edilizio storico vincolato ai sensi della L. n. 1089/39 ora D. Lgs. n. 42/2004.
- g) La collocazione di mongolfiere e palloni gonfiabili con posizionamento fisso e contenenti messaggi pubblicitari. E' ammessa la collocazione di mongolfiere e di palloni gonfiabili contenenti messaggi pubblicitari esclusivamente all'interno di manifestazioni pubbliche a carattere temporaneo.
- h) La collocazione di striscioni, locandine e stendardi su pali dell'illuminazione pubblica.

Art. 27. Collocazione bacheche ed insegne di valore storico.

1. L'Amministrazione comunale potrà individuare insegne e bacheche esistenti, di valore storico tipologico o di alta qualità progettuale, da sottoporre a tutela.

CAPO VI – SANZIONI

Art. 28 Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della strada.

Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 110 comma, del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.

2. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma I, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico del proprietario o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto.

3. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto.

4. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto.

5. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto, in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di cui all'art. 17, 6° comma.

6. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 29 Vigilanza

1. La normativa tecnica per la disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari è contenuta nel vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.
2. Il Settore Economico - finanziario e la Polizia Municipale vigilano sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
3. E' vietato effettuare pubblicità o propaganda sul territorio comunale, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo sia essa effettuata:
 - 1) in mancanza della prescritta autorizzazione, quando richiesta;
 - 2) al fuori degli spazi appositamente destinati dall'amministrazione;
 - 3) senza rispettare le norme stabilite dal presente regolamento o dal piano generale degli impianti pubblicitari ovvero le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, quando richiesta.
4. Per tutte le violazioni del precedente comma non specificatamente sanzionate dall'art. 23 commi 11 e 12 D. Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 24 D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507, ovvero il pagamento di una somma da Euro 103,00 a Euro 1032,00, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689."
5. Le violazioni, debitamente verbalizzate, andranno notificate agli interessati entro il termine massimo di centocinquanta giorni dall'accertamento.
6. Salve le ipotesi di violazione al Codice della Strada, per le quali si procede nelle forme e nei snodi indicati dall'art. 23 C.d.S., in caso di accertata violazione l'organo che procede alla contestazione o notificazione del verbale ordina al contravventore la rimozione degli impianti pubblicitari esposti abusivamente, facendone menzione nel verbale di accertamento. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito di volta in volta, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
7. Nelle more dell'esecuzione delle sanzioni amministrative previste, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva.
8. I mezzi pubblicitari abusivi possono, con ordinanza comunale, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle conseguenti sanzioni amministrative tributarie e relativi interessi.
9. Salva l'ipotesi di concorso nell'illecito amministrativo, il proprietario del mezzo pubblicitario che servì o fu destinato a commettere le violazioni nonché il soggetto nel cui interesse venne diffuso il messaggio pubblicitario, rispondono in solido con l'autore della violazione, anche nel caso in cui questi non sia stato identificato.
10. Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell' art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è il Sindaco.
11. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al Comune e devoluti al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Tolleranze, norme transitorie e finali

1. Per la valutazione di conformità degli impianti esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente alle superfici e all'altezza da terra.

2. Le norme del presente Piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; tutti gli impianti attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati entro 3 anni dall'approvazione del presente Piano.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme si rimanda a quanto previsto dal D.L.gs.30 aprile 1992, n.285 e dal DPR 16 dicembre 1992, n.495.
4. Con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285.
5. Eventuali modifiche e o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Art. 31 Entrata in vigore

1. Il presente piano entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.
2. Da tale data sono abrogate, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano. Per quanto non previsto nel presente piano si rinvia alle norme vigenti in materia.
3. Per quanto non previsto nel presente Piano si rinvia alle norme vigenti in materia.